



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 320/16/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LE CODIFICHE
(STANDARD CODIFICHE PER LA RICEZIONE DI PROGRAMMI IN
TECNOLOGIA DVB-T2) CHE DEVONO CONSIDERARSI
“TECNOLOGICAMENTE SUPERATE”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 3, DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, n. 11**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, e in particolare, l’articolo 3-*quinquies* recante “*Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l’uso delle frequenze televisive*”;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 1, comma 3;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 685/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante “*Modifiche alla determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato di cui alla delibera n. 216/00/CONS*”

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art.3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevede che: “*Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integra un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma*”;

CONSIDERATO, pertanto, che il comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 2015, n. 11 proroga:

- al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici saranno tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo standard (DVB-T2) di trasmissione televisiva digitale terrestre “*di seconda generazione*”;
- al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio saranno tenuti a vendere ai consumatori apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi con il nuovo *standard* (DVB-T2), dovendo utilizzare tutti gli *standard* tecnologici per la codifica dell’audio e del video digitale approvati nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU), mentre le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall’approvazione ITU;

CONSIDERATO che lo stesso comma affida all’Autorità il compito di individuare, con apposito regolamento, le codifiche tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono sul territorio nazionale gli obblighi citati;

VISTA la delibera n. 686/15/CONS recante “*Avvio del procedimento sulle codifiche (standard codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia Dvb-T2) che devono considerarsi “tecnologicamente superate”, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2015, n. 11*”;

VISTE le richieste di informazioni e documentazione trasmesse a: Confindustria Radio Televisioni (Prot. n. 4914 del 02/02/2016), CONFCOMMERCIO – ANDEC Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile (Prot. n. 4915 del 02/02/2016), RAI/RAIWAY (Prot. n. 5370 del 04/02/2016), Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino (Prot. n. 5373 del 04/02/2016), Elettronica industriale (Prot. n. 5377 del 04/02/2016), Persidera (Prot. n. 5379 del 04/02/2016), Cairo Communication (Prot. n. 5380 del 04/02/2016), Prima TV/DFree (Prot. n. 5427 del 04/02/2016), 3lettronica Industriale (Prot. n. 5366 del 04/02/2016), Europa Way (Prot. n. 5375 del 04/02/2016), A.L.P.I – Associazione Emittenti Locali per la Libertà e il pluralismo dell’informazione (Prot. n. 5378 del 04/02/2016), REA Radiotelevisioni Europee Associate (Prot. n. 5541 del 05/02/2016), Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT) (Prot. n. 5534 del 05/02/2016), CRTL Comitato Radio TV Locali (Prot. n. 5516 del 05/02/2016), Associazione AERANTI-CORALLO (Prot. n. 5507 del 05/02/2016), Discovery Italia (Prot. n. 6228 del 10/02/2016), La7 (Prot. n. 6230 del 10/02/2016), Mediaset (Prot. n. 6226 del 10/02/2016), Sky Italia (Prot. n. 6232 del 10/02/2016), Rai – Radiotelevisione Italiana (Prot. n. 6234 del 10/02/2016), ANITEC – Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di consumo (Prot. n. 6236 del

10/02/2016), Associazione HD Forum Italia (Prot. n. 6238 del 10/02/2016), Samsung Italia (Prot. n. 6822 del 15/02/2016), Philips Italia (Prot. n. 6847 del 15/02/2016), LG Electronics (Prot. n. 6843 del 15/02/2016), Sony Italia (Prot. n. 6848, del 15/02/2016), Humax (Prot. n. 6849 del 15/02/2016), TeleSystem (Prot. 6850 del 15/02/2016) e Conna Coordinamento (Prot. n. 7190 del 16/02/2016);

VISTI i contributi prodotti dai seguenti soggetti: Philips Italia (Prot. n. 8335 del 24/02/2016), Europa Way (prot. n. 9911 del 04/03/2016), AERANTI-CORALLO (Prot. n. 12136 del 17/03/2016), Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino (Prot. n. 12354 del 18/03/2016), Radiotelevisioni Europee Associate - REA (prot. n. 12203 del 18/03/2016), Persidera (Prot. n. 12525 del 21/03/2016), Confindustria Radio Televisioni (Prot. n. 12624 del 21/03/2016), 3lettronica Industriale (Prot. n. 13115 del 22/03/2016), Rai – Radiotelevisione italiana (Prot. n. 13377 del 23/03/2016), La7 (Prot. n. 13470 del 24/03/2016), Sony Italia (Prot. n. 13643, del 24/03/2016), ANITEC – Associazione Nazionale Industrie Informatica, telecomunicazioni ed Elettronica di consumo (Prot. n. 13515 del 24/03/2016), Sky Italia (Prot. n. 13872 del 25/03/2016), Cairo Communication (Prot. n. 14009 del 25/03/2016), Mediaset (Prot. n. 13873 del 25/03/2016), CONFCOMMERCIO – ANDEC Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile (Prot. n. 14730 del 30/03/2016), Discovery Italia (Prot. n. 14873 del 30/03/2016), DFree (Prot. n. 13473 del 24/03/2016 e Prot. n. 17040 del 01/04/2016), Humax (Prot. n. 18180 del 05/04/2016), TeleSystem (Prot. 18289 del 05/04/2016), Associazione HD Forum Italia (Prot. n. 18490 del 06/04/2016), LG Electronics (Prot. n. 18865 del 08/04/2016) e Samsung Italia (Prot. n. 19769 del 13/04/2016);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso di apposite audizioni, da parte dei seguenti soggetti: AERANTI-CORALLO (19/04/2016), Associazione Radiotelevisioni Europee Associate – REA (21/04/2016), Mediaset (27/04/2016), HD Forum Italia (27/04/2016) e Confindustria Radio Televisioni (27/04/2016);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 della delibera n. 686/15/CONS, l’Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica la relazione tecnica (Allegato A alla presente delibera), relativa alle “*Codifiche (standard codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2) che devono considerarsi “tecnologicamente superate”, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2015, n. 11*”, al fine di acquisire, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell’attività amministrativa, osservazioni da parte dei soggetti interessati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta una consultazione pubblica concernente le codifiche (*standard* codifiche per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2) che devono considerarsi “*tecnologicamente superate*”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2015.
2. Il testo contenente gli elementi di interesse dell’Autorità e le modalità di partecipazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi